

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa <Allianz S.p.A.>

Prodotto "Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi italiani"

31/10/2020 – Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.208** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.102** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.852** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.283** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.207** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.207** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **183%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Cassa di Assistenza Mutua fra gli Psicologi Italiani (Campi) ha stipulato con Allianz Spa la presente Polizza Collettiva per dare ai propri associati/iscritti all'Albo degli Psicologi (gli Assicurati) la possibilità di aderire all'assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale e per le Spese Legali e Peritali.

Sezione Responsabilità civile


L'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge (anche per le ipotesi di colpa grave), a titolo di risarcimento per:


- danni, conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività di psicologo o psicoterapeuta, nonché di dottore in tecniche psicologiche;
- perdite patrimoniali, intendendosi per tali l'esclusivo pregiudizio economico risarcibile ai sensi di legge che non sia conseguenza di morte o danno alla persona o di danneggiamenti a cose, cagionati a terzi, compresi i clienti.

La garanzia comprende anche i rischi derivanti da:

	<p>a) fatto colposo e doloso degli infermieri, del personale sanitario ausiliario, degli addetti ai servizi generali dello studio professionale privato dipendenti dall'Assicurato, sempreché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività svolta;</p> <p>b) conduzione, manutenzione ordinaria, riparazione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti;</p> <p>c) manutenzione straordinaria dei locali adibiti a studio professionale per danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di committente;</p> <p>d) servizio di pulizia e vigilanza; nel caso tali servizi siano dati in appalto, la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto degli appaltatori;</p> <p>e) perdite patrimoniali dovute a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio;</p> <p>f) responsabilità dell'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del codice civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli, ciclomotori, purché i medesimi non siano in tutto o in parte di proprietà dell'Assicurato, od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto; la garanzia vale anche per i danni corporali alle persone trasportate, è fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti del responsabile;</p> <p>g) partecipazione a corsi di training formativo, anche per il conseguimento del diploma in psicoterapia, nonché da frequentazione, per lo svolgimento dell'attività professionale anche a titolo di volontariato, di strutture pubbliche e private alle quali viene riconosciuta la qualifica di terzo in caso di danni al loro personale o ai loro beni;</p> <p>h) l'attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria;</p> <p>i) l'espletamento nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento professionale, delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa;</p> <p>j) danneggiamento di cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute;</p> <p>k) danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale;</p> <p>l) violazione della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro;</p> <p>m) violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa;</p> <p>n) svolgimento di "Interventi Assistiti con Animali" (I.A.A) – c.d. "Pet Therapy" – purché condotti, anche per quanto riguarda l'utilizzo dell'animale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;</p> <p>o) comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato dai quali siano derivate conseguenze di carattere diffamatorio nei confronti di terzi ivi compresi i clienti.</p>
Sezione Spese legali e peritali	<p>L'Impresa assume a proprio carico le Spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, in ogni stato e grado di giudizio, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato per resistere ad azioni o pretese che non costituiscano sinistro risarcibile in base ai termini e alle condizioni della garanzia di Responsabilità Civile Professionale o ad integrazione e dopo esaurimento di quanto è dovuto in base a quella garanzia, operando quindi "a secondo rischio". Il tutto in relazione a procedimenti di Responsabilità Civile o penale conseguenti a fatti involontari connessi all'esercizio dell'attività professionale di psicologo o psicoterapeuta, nonché di dottore in tecniche psicologiche.</p>
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
Sezione Responsabilità civile	
Postuma per cessazione di attività	<p>In caso di cessazione dell'attività, avvenuta per qualsiasi causa, durante l'ultima annualità del periodo coperto per l'esercizio della stessa, l'Assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento relative ad eventi colposi posti in essere durante il suddetto periodo, o in quello di retroattività, e denunciati all'Impresa nei successivi dieci anni.</p> <p>Per i sinistri indennizzabili ai sensi della presente estensione il Massimale assicurato, riportato</p>


	<p>nell'Attestato di copertura, costituirà anche la massima esposizione dell'Impresa per l'intero periodo validità di questa estensione, a partire dalla scadenza annuale di Polizza successiva alla cessazione dell'attività, fermi gli altri limiti di indennizzo previsti in Polizza.</p> <p>Durante l'operatività di questa estensione di garanzia l'Impresa e l'Assicurato non possono esercitare il diritto di disdetta.</p> <p>OPERATIVITA' DELLA GARANZIA POSTUMA PER L'ASSICURATO</p> <p>L'operatività di tale estensione è subordinata alle seguenti condizioni, che devono concorrere congiuntamente, in assenza delle quali la stessa NON E' OPERANTE:</p> <p>1) che vi sia specifica richiesta dell'Assicurato, debitamente documentata, effettuata durante l'ultima annualità del periodo coperto per l'esercizio dell'attività e, comunque, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza annuale di Polizza, successiva alla cessazione dell'attività stessa. Nel caso in cui la richiesta, sempre debitamente documentata, sia effettuata dagli eredi dell'Assicurato il termine per la presentazione della stessa è esteso a 60 giorni successivi alla scadenza annuale di Polizza.</p> <p>2) che l'Assicurato o i suoi eredi abbiano dichiarato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile di non essere a conoscenza di fatti o atti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di Polizza.</p> <p>Qualora siano soddisfatte le suddette condizioni verrà emesso il Certificato comprovante l'attivazione della postuma; la garanzia postuma decorre dalle ore 24:00 della data di cessazione dell'attività indicata nel Certificato di attivazione e ha durata pari a dieci anni.</p> <p>OBBLIGHI DEL CONTRAENTE</p> <p>Il Contraente, improrogabilmente entro il termine del 31 Dicembre di ogni anno, provvede alla comunicazione all'Impresa, in forma anonima, del numero complessivo delle attivazioni della garanzia postuma, avvenute nei tempi e nei modi contrattuali sopra descritti.</p>
--	---


 Che cosa NON è assicurato?	
CONDIZIONI DI OPERATIVITA'	
Soggetti destinatari della Convenzione	<p>L'Assicurazione vale a condizione che l'Assicurato ed i suoi collaboratori siano iscritti, ove richiesto dalla legge, all'Albo professionale ed è prestata per la sola attività professionale per la quale essi siano abilitati in base a disposizioni legislative o regolamenti. Prima della e fino all'iscrizione all'Albo professionale, l'Assicurazione è operante esclusivamente per la responsabilità civile verso terzi, esclusa quindi la responsabilità civile professionale, per gli Assicurati che frequentano strutture pubbliche o private e solo durante la loro frequentazione, per il tirocinio obbligatorio propedeutico all'esame di Stato necessario per l'iscrizione all'Albo professionale degli psicologi, comprese eventuali prosecuzioni del tirocinio stesso su base volontaria, e per le altre attività previste dalla normativa vigente. Alle strutture pubbliche e private frequentate a tali fini è riconosciuta la qualifica di terzo in caso di danni al loro personale o ai loro beni.</p>


 Ci sono limiti di copertura?	
ESCLUSIONI	
Esclusioni Sezione Responsabilità civile	
Esclusioni	<p>La garanzia non è operante per danni:</p> <p>a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo</p> <ul style="list-style-type: none"> - le perdite patrimoniali dovute a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio, - il danneggiamento di cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute purché non siano i locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso; <p>b) sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di documenti rappresentanti un valore di</p>


	<p>esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o Titoli di credito fatta eccezione per le perdite patrimoniali dovute a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio;</p> <p>c) conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato all'inizio del periodo di Assicurazione;</p> <p>d) conseguenti alla detenzione e/o all'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>e) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dall'uso di aeromobili e natanti, fatta eccezione per la responsabilità dell'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del codice civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli, ciclomotori;</p> <p>f) conseguenti alla comminazione di multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali;</p> <p>g) conseguenti ad omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di Assicurazione e nel pagamento di premi di Assicurazione.</p>
Esclusioni Sezione Spese legali e peritali	
Esclusioni	<p>La garanzia non è operante per le seguenti controversie:</p> <p>a) derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salva l'ipotesi di archiviazione, di derubricazione del titolo di reato o di assoluzione con sentenza passata in giudicato, casi nei quali l'Impresa rimborsa le spese di difesa a conclusione del procedimento;</p> <p>b) relative a rapporti tra Assicurati e il Contraente e/o tra di loro;</p> <p>c) di diritto amministrativo, fiscale e tributario;</p> <p>d) di natura contrattuale nei confronti dell'Impresa;</p> <p>e) derivanti da rapporti di natura contrattuale, salvi i casi nascenti dal rapporto contrattuale professionale;</p> <p>f) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;</p> <p>g) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'Assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dall'Assicurato;</p> <p>h) restano escluse dall'assicurazione le multe, le ammende e le sanzioni in genere, gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere, altri oneri fiscali).</p>
Soggetti esclusi	
Soggetti esclusi	<p>Sezione Responsabilità civile</p> <p>La garanzia non è operante per danni:</p> <p>a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione;</p> <p>b) sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di documenti rappresentanti un valore di esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o Titoli di credito;</p> <p>c) conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato all'inizio del periodo di Assicurazione;</p> <p>d) conseguenti alla detenzione e/o all'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>e) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dall'uso di aeromobili e natanti;</p> <p>f) conseguenti alla comminazione di multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali;</p> <p>g) conseguenti ad omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di Assicurazione e nel pagamento di premi di Assicurazione.</p>
LIMITI DI INDENNIZZO	
Sezione Responsabilità civile	
Danneggiamento di cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute	Limite di indennizzo
Danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose per	Limite di indennizzo


inquinamento accidentale di aria, acqua o suolo	
Sezione Spese legali e peritali	
Massimo esborso per sinistro	Limite di indennizzo


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>Sezione Responsabilità Civile In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, in deroga a quanto previsto dall'art. 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile. L'Assicurato deve inoltre segnalare qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità, anche se non è stata avanzata richiesta di danno. L'inadempimento a tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del codice civile).</p> <p>Sezione Spese Legali e Peritali Se l'Assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, entro trenta giorni dal ricevimento, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia di sinistro all'Agenzia a cui è assegnata la Polizza e, unitamente alla denuncia, deve fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ una copia dell'eventuale atto da impugnare; ▪ una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempi/luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati; ▪ il nominativo di legali o di periti a cui ha assegnato la causa. <p>L'Assicurato autorizza l'Impresa ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché copia di atti o documenti.</p> <p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.</p>
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa alla tipologia di attività svolta), o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, della radiazione dall'albo) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro Nei casi in cui sia consentito all'Impresa il recesso per sinistro, la stessa NON PROCEDE al rimborso del premio poiché le singole coperture in essere alla data di efficacia del recesso dalla Polizza Collettiva, continueranno a produrre i propri effetti fino alla naturale scadenza contrattuale.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto agli iscritti alla Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi italiani.	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 24%.	

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente</p>

	<p>dall'intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell' Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell' Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p>

Risoluzione delle Liti transfrontaliere	<p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.</p>
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.